



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 21 FEB. 2018

**OGGETTO** Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e il Centro Fisiomedica Santanna S.r.l. di Milano per consulenze di fisiatria.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL**  
**DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

**21 FEB. 2018**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 FEB. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

*Dott.ssa Daniela Tortora*

*[Firma]*

**IL DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 10.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2018 .....al /ai conto/i economico/i n. 10.010.00031 " Azienda consulenze da privato

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

**Il Direttore f.f. UOC e Economiche Finanziarie**

*Dott.ssa Emilia Martignoni*

*[Firma]*

*[Firma]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 21 FEB. 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**richiamati**

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che, al comma 2 lettera c), consente l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'impegno di servizio in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"*;

- il Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015 che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

**richiamato** il provvedimento n. 569 del 15 dicembre 2016 con il quale è stata stipulata con il Centro Fisiomedica Santanna S.r.l. di Milano - struttura privata non accreditata - una convenzione per consulenze di fisioterapia con scadenza al 31.12.2017;

**premesso che** con nota acquisita agli atti di questa ASST, il Centro sopra citato ha chiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo dell'accordo convenzionale con validità dal 01.01.2018 al 31.12.2018;

**acquisito** il benessere del Direttore della U.O.C. interessata nonché il parere favorevole del Direttore Sanitario al rinnovo della convenzione medesima;

4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 21 FEB. 2018

**preso atto** del testo di convenzione redatto di comune accordo tra le parti e allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**rilevato** che l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, possa essere considerata attività libero-professionale;

**accertato** che le prestazioni saranno svolte dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

**ritenuto** di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

**considerato** che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 40.000,00 (quarantamila) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che effettua le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal vigente Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

#### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con il Centro Fisiomedica Santanna di Milano - struttura privata non accreditata - per consulenze di fisiatria effettuate dal personale medico afferente alle U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione, con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della struttura di riferimento e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.000,00 (quarantamila) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 21 FEB. 2018

- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Prola)

**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Daniela Tortora

*Daniela Tortora*



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 21 FEB. 2018

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 FEB. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

www.Albopretorioonline.it 2021



**Convenzione tra la ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO di Milano e il Centro Medico FISIOMEDICA  
SANTANNA di Milano per consulenze di fisiatria.**

**TRA**

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima;

**E**

Il Centro Medico FISIOMEDICA SANTANNA di Milano (di seguito denominato "Centro Fisiomedica Santanna"), con sede in Milano, piazza Principessa Clotilde n.6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09557260966 in persona del legale rappresentante dott. Giuseppe jr Sciarrone domiciliato per la carica presso la sede del Centro medesimo;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La ASST Pini/CTO autorizza il personale medico della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare consulenze fisiatriche a favore del Centro Fisiomedica Santanna di Milano.

**ART. 2**

Le consulenze saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio mediante sedici accessi mensili su chiamata del centro medesimo per una durata di circa due ore ad accesso. Tale attività di consulenza non deve pregiudicare la funzionalità del servizio di appartenenza del medico consulente.

**ART. 3**

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Fisiomedica Santanna secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.



#### **ART.4**

Il Centro Fisiomedica Santanna si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dalla ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

#### **ART.5**

Per le consulenze oggetto del presente accordo Il Centro Fisiomedica Santanna si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari alle tariffe contenute nell'allegato A. L'importo è al netto delle trattenute del Centro che sono pari al 30% di ogni singola prestazione erogata.

#### **ART.6**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Fisiomedica Santanna attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'Istituto Pini e-mail [ragioneria@gpini.it](mailto:ragioneria@gpini.it).

#### **ART.7**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico Santanna entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione della ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **ART. 8**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate .

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

#### **ART.9.**

I medici consulenti sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi.

Il Centro Fisiomedica Santanna garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 10**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2018 con possibilità di rinnovo annuale da convenirsi di anno in anno per iscritto tra le parti almeno un mese prima della scadenza.

#### **ART. 11**

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

#### **ART. 12**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico del Centro Fisiomedica Santanna.



### **ATR .13**

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1<sup>a</sup> comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

### **ART. 14**

Il Foro di Milano è competente per eventuali controversie.

### **ART.15**

La ASST Pini/CTO e il Centro Fisiomedica Santanna si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

### **ART.16**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **21 FEB. 2018**  
per la ASST Centro Specialistico  
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Laurelli

Milano,  
per il Centro Medico Fisiomedica Santanna  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dott. Giuseppe Sciarone